



Avviso per tutti i dipendenti

Il Decreto-legge 21 settembre 2021 n.127 ha esteso l'obbligo di possedere e esibire il Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati.

Dal 15 ottobre prossimo, per accedere ai luoghi di lavoro, deve essere in possesso del green pass sia il personale delle Amministrazioni pubbliche sia il personale di tutte le Aziende del settore privato.

Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro indicati, regola valida anche per imprese esterne che accedono agli ambienti di lavoro per svolgerci una qualsiasi attività lavorativa. Tale obbligo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Al tale scopo l'amministrazione tramite il proprio datore di lavoro ha predisposto il documento "**Procedura Organizzativa per la Verifica del possesso del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro**" trasmesso unitamente alla presente informativa al responsabile di ciascun Settore.

CHI CONTROLLA IL GREEN PASS

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni direttamente o attraverso personale specificatamente incaricato. Secondo quanto indicato nella procedura da adottare in questa amministrazione il controllo sarà effettuato all'accesso nei luoghi di lavoro e quindi a tappeto dal personale del servizio di vigilanza presente nelle diverse strutture e accessi con cadenza giornaliera.

Presso il Comando di Polizia Locale il controllo **sarà effettuato all'accesso del luogo di lavoro a tappeto** dal personale appositamente incaricato;

Relativamente al personale dipendente in servizio presso la struttura cimiteriale, la sede della Biblioteca civica ABMC e presso le strutture sportive e museali il controllo sarà effettuato da personale dipendente appositamente incaricato a tappeto su tutti i dipendenti in un momento successivo all'ingresso. Per tale ultimo personale il controllo avviene in un momento successivo all'ingresso.

SENZA GREEN PASS

Il dipendente o il soggetto sprovvisto di idonea certificazione o che si rifiuta di esibirla è considerato assente ingiustificato sino alla presentazione della certificazione, e comunque fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari, e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso e emolumento comunque denominato.

Il personale che ha svolto l'accertamento dovrà vietare l'accesso (per il controllo all'accesso del luogo di lavoro) o allontanare (nel caso di accertamento successivo all'ingresso) il lavoratore sprovvisto di certificazione verde e comunicare al servizio personale il nominativo del soggetto trovato sprovvisto della certificazione verde per gli adempimenti consequenziali (inizio dell'assenza ingiustificata);

Nel caso si accerti che l'ingresso nel luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale allontanato sarà sanzionato ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 8 del Decreto-Legge n.52/2021 e sarà considerato assente ingiustificato fino all'esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive e non

lavorative. Nel caso di assenza ingiustificata al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati anche di natura previdenziale.

In tale ultimo caso la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto- Legge n. 52 sarà di competenza del servizio personale e la sanzione sarà irrogata dal prefetto.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguita in presenza.

L'accesso del personale ai luoghi di lavoro senza il possesso della certificazione verde, e quindi in violazione dei commi 1 e 2 del decreto-Legge n. 127/2021 è punito con la sanzione amministrativa prevista da comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2021 n. 35 ed è stabilita da € 600,00 ad € 1.500,00.